Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 174

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° agosto 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 - Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 174 DEL 1° AGOSTO 1953:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 28: **Acciaierie e Ferriere Lombarde Falck, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1953. — **Comune di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 17 giugno 1953. — **Società per azioni « Distillerie di Cavarzere » in Cavarzere:** Obbligazioni sorteggiate il 18 giugno 1953. — **Municipio di Napoli:** Buoni sorteggiati il 1° luglio 1953. — **Filatura di Tollegno S. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 luglio 1953. — **Città di Domodossola:** Obbligazioni sorteggiate il 26 giugno 1953. — **Municipio di Ferrara:** Obbligazioni sorteggiate il 6 luglio 1953. — **Cotonificio Alta Italia Barabino e C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 luglio 1953. — **« Del Gaizo S. p. A. » Industria conserve alimentari, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 giugno 1953. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 luglio 1953. — **Società industria Bottoni S. p. A., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1953. — **Società per azioni consumatori combustibili e ghise (già Consorzio CAM), in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 luglio 1953. — **Terni Società per l'industria e l'elettricità, per azioni, in Roma:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 27 luglio 1953 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Ferrovia del Renon, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 luglio 1953. — **Società generale elettrica della Sicilia, per azioni, in Palermo:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1953, n. 544.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Catania.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, e modificato con regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527; 15 aprile 1942, n. 424; 5 settembre 1942, n. 1235; 24 ottobre 1942, n. 1596; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423, e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160; 30 ottobre 1949, n. 994; 30 ottobre 1949, n. 1167; 30 ottobre 1950, n. 1305; 11 aprile 1951, n. 564; 27 ottobre 1951, n. 1793 e 11 febbraio 1952, n. 366;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte:

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

All'art 11, lettera *b*), relativo al corso di laurea in giurisprudenza, alle materie di cui è propedeutico l'insegnamento di istituzioni di diritto privato, sono aggiunte le seguenti: filosofia del diritto, diritto ecclesiastico, diritto canonico, diritto agrario, diritto industriale, diritto della navigazione, diritto penale e diritto del lavoro.

L'art. 17, relativo al corso di laurea in scienze politiche è sostituito dal seguente:

« Sono dichiarati propedeutici i seguenti insegnamenti:

a) istituzioni di diritto privato per il diritto del lavoro e filosofia del diritto;

b) istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale, il diritto del lavoro;

c) economia politica per la politica economica e finanziaria ».

All'art. 136, relativo alla scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle, gli insegnamenti di cui ai nn. 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

« 3) Semeiotica generale, patologia e clinica dermatologica (triennale);

4) Semeiotica generale, patologia e clinica delle malattie veneree e sifilitiche (triennale) ».

Le materie di cui ai nn. 11 e 12 sono sostituite dal seguente insegnamento: « Parassitologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami di laboratorio) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 53. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 545.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227; 4 settembre 1930, n. 1312, 1° ottobre 1931, n. 1778; 27 ottobre 1932, n. 2092; 6 dicembre 1934, n. 2394; 1° ottobre 1936, n. 2502; 12 maggio 1939, n. 1315; 5 ottobre 1939, n. 1644; 11 luglio 1941, n. 848; 18 luglio 1942, n. 928 e 24 novembre 1942, n. 1595; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694; e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414: 30 luglio 1950, n. 1268; 31 ottobre 1950, n. 1307; 5 agosto 1951, n. 1311 e 27 ottobre 1951, n. 1792;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

L'attuale art. 121, è sostituito dal seguente:

« Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alle scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione sono quelle medesime stabilite dalla legge per le Facoltà presso le quali le scuole e i corsi sono istituiti.

Il Consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio della facoltà e il Consiglio delle singole scuole, stabilisce anno per anno i contributi che gli iscritti alle varie scuole e ai vari corsi debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le prestazioni di qualsiasi natura, di cui usufruiscono durante gli anni di studio.

La tassa di diploma è fissata in L. 6000, a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551 ».

Dopo l'attuale art. 284, vengono aggiunti i seguenti articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in cardiologia:

Scuola di perfezionamento in cardiologia

Art 285. — La scuola di perfezionamento in cardiologia conferisce il diploma di « specialista in cardiologia ». L'ammissione alla scuola viene concessa ai candidati laureati in medicina e chirurgia che abbiano compiuto non meno di cinque anni di tirocinio post laurea in medicina generale presso una clinica universitaria o presso un grande Istituto ospedaliero. Il numero dei posti per anno di corso viene determinato ogni anno dal Consiglio della scuola, su parere del Consiglio della facoltà.

Gli anni di studio per conseguire il diploma di specialista in cardiologia sono tre.

Art. 286. — Le materie obbligatorie sono le seguenti:

1. Anatomia del cuore e dei vasi con particolare riguardo alla specialità;
2. Fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
3. Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare;
4. Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;
5. Semeiologia clinica generale dell'apparato cardiovascolare;
6. Semeiologia clinica speciale dell'apparato cardiovascolare;
7. Tecnica degli esami funzionali in cardiologia;
8. Tecnica diagnostica, con particolare riguardo all'elettrocardiografia;
9. Patologia medica dell'apparato cardiovascolare;
10. Clinica medica;
11. Terapia delle malattie di cuore;
12. Radiologia cardiovascolare.

Art. 287. — Le materie elencate all'articolo precedente sono così distribuite nei tre anni di studio:

Anno 1°:

Anatomia del cuore e dei vasi con particolare riguardo alla specialità;
Fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
Semeiologia clinica generale dell'apparato cardiovascolare;
Patologia medica dell'apparato cardiovascolare;
Clinica medica;
Terapia delle malattie di cuore.

Anno 2°:

Fisiopatologia dell'apparato cardiovascolare;
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;
Semeiologia clinica speciale dell'apparato cardiovascolare;
Tecnica degli esami funzionali in cardiologia;
Tecnica diagnostica con particolare riguardo all'elettrocardiografia;
Patologia medica dell'apparato cardiovascolare;
Clinica medica;
Terapia delle malattie di cuore;
Radiologia cardiovascolare.

Anno 3°:

Fisiologia dell'apparato cardiovascolare;
Anatomia patologica dell'apparato cardiovascolare;
Semeiologia clinica generale dell'apparato cardiovascolare;
Tecnica degli esami funzionali in cardiologia;
Tecnica diagnostica con particolare riguardo all'elettrocardiografia;
Clinica medica;
Terapia delle malattie di cuore;
Radiologia cardiovascolare.

Art. 288. — Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare le lezioni, le visite cliniche, le esercitazioni, gli ambulatori nonchè di prestare, se richiesti, servizio nell'Istituto come medici interni, estendendo storie cliniche e praticando le ricerche di laboratorio inerenti alla specialità, sia durante l'anno accademico che durante le vacanze annuali.

L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico, dimostrativo, sperimentale, a mezzo di lezioni, colloqui, esercitazioni sopra casi clinici e ricerche di laboratorio.

Art. 289. — L'esame di profitto si sostiene alla fine dei tre anni di corso e si estende a tutte le materie di insegnamento.

In un manifesto annuale della clinica medica vengono esposte le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 54. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1953, n. 546.

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1° ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469 e 24 ottobre 1942, n. 1652, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689, e con decreti del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169; 31 ottobre 1950, n. 1309; 11 aprile 1951, n. 566; 27 ottobre 1951, n. 1801; 25 marzo 1952, n. 872; 25 luglio 1952, n. 1351 e 12 settembre 1952, n. 3861;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è così ulteriormente modificato:

Art. 60. — *E' sostituito dal seguente:*

« Gli Istituti scientifici della Facoltà sono:

1) Istituto di fisica;
2) Istituto di chimica generale;
3) Istituto di chimica-fisica;
4) Istituto di chimica organica;
5) Istituto e museo di zoologia e anatomia comparata;
6) Istituto e museo di geologia e paleontologia;
7) Istituto di mineralogia e petrografia;
8) Istituto e museo di antropologia e paleontologia umana;
9) Istituto di astronomia e geodesia;
10) Istituto di analisi algebrica e infinitesimale;
11) Istituto di geometria analitica, descrittiva e proiettiva;
12) Istituto di meccanica razionale;
13) Istituto di analisi superiore;
14) Istituto di geometria superiore;
15) Istituto di fisica-matematica;
16) Scuola di disegno.

Gli Istituti di cui ai nn. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 costituiscono nel loro complesso l'Istituto di matematica « Leonida Tonelli » dell'Università di Pisa il quale ha patrimonio indivisibile ed è amministrato collegialmente ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

SEGNI

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1953
Atti del Governo, registro n. 78, foglio n. 56. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1953.

Modificazioni alla composizione della Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il decreto reale 7 giugno 1946, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1946, registro Finanze n. 5, foglio n. 289-*bis*, riguardante la costituzione di quattro sezioni aggiunte presso la Commissione centrale delle imposte;

Visto il proprio decreto 30 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1952, registro Finanze n. 30, foglio n. 282, con il quale, fra gli altri, venne nominato vice presidente della suddetta Commissione il presidente di sezione della Corte di cassazione dottor Giacomo Russo ora defunto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Piacentini Mariano, presidente di sezione della Corte di cassazione è nominato vice presidente della Commissione centrale delle imposte, in sostituzione del defunto dott. Russo Giacomo.

Art. 2.

Il dott. Millozza Giuseppe Carlo, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo, è nominato membro della predetta Commissione centrale in sostituzione del dott. Piacentini Mariano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Napoli, addì 21 giugno 1953

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1953
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 121. — LESEN

(3766)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1953.

Proroga della gestione commissariale dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E AD INTERIM PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, riguardante la costituzione dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 703;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575;

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1952, registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 1952, con il quale fu provveduto alla nomina di un commissario straordinario, assistito da due vice commissari e da un consulente giuridico-amministrativo, con il compito di procedere, entro il termine di sei mesi, alla riorganizzazione dei servizi dell'Istituto ed all'attuazione degli altri provvedimenti indicati nell'art. 2 del decreto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1953, con il quale si è riconosciuta la necessità di prorogare di altri sei mesi, e cioè fino al 31 luglio 1953, la durata della gestione commissariale;

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1953, con cui il dott. Giuseppe Marchesi venne nominato commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato con l'incarico di condurre a termine entro il 31 luglio 1953 i compiti indicati nell'art. 2 del decreto Ministeriale 1° agosto 1952 sopra citato;

Considerato che, per la complessità dei compiti assegnati alla gestione commissariale e per le numerose difficoltà materiali che questa ha incontrato, si rende necessario prorogare il termine per portare a compimento la sistemazione organica ed amministrativa dell'Ente;

Decreta:

Art. 1.

Il termine stabilito dall'art. 1 del decreto Ministeriale 20 febbraio 1953 per l'adempimento dei compiti demandati al dott. Giuseppe Marchesi, commissario straordinario dell'Istituto Poligrafico dello Stato, è prorogato fino e non oltre il 31 ottobre 1953.

Art. 2.

Rimane fermo il disposto dell'art. 4 del decreto Ministeriale 1° agosto 1952, riguardante il Collegio dei revisori.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 luglio 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1953
Registro n. 14 Tesoro, foglio n. 304. — GRIMALDI

(3879)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 377 del 31 luglio 1953 riguardante il prezzo dei carboni

A parziale modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 373 del 27 giugno 1953, il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 377 del 31 luglio 1953, ha adottato le seguenti decisioni.

PREZZI DEI CARBONI FOSSILI ESTERI

Con decorrenza dagli arrivi dal 1° agosto 1953, i prezzi del carbone non sdoganato, per tonnellata metrica resa cif porti Alto Tirreno o franco frontiera, vengono modificati come appresso.

I prezzi stessi si riferiscono alle pezzature di origine dei carboni di qualità primaria o comunque con non più del 5% di umidità e del 10% di ceneri sul secco, fatta esclusione per i minuti non lavati e per le voci per le quali è fatta menzione delle qualità secondarie.

I prezzi cif sottoindicati sono determinati per i porti dell'Alto Tirreno. Per i porti del Basso Tirreno i prezzi cif vanno maggiorati di L. 100 a tonnellata per i porti di Civitavecchia e Napoli e di L. 260 a tonnellata per i porti rimanenti compresi quelli della Sicilia e Sardegna. Per gli altri porti gli stessi prezzi vanno maggiorati di L. 700 per il carbone proveniente dall'America e di L. 600 per le altre provenienze esclusa la Polonia per la quale la maggiorazione resta di L. 400 alla tonnellata.

Per il carbone americano sbarcato a Savona Funivie il prezzo cif è ridotto di L. 300 a tonnellata. Per il carbone sbarcato in più porti è consentita una ulteriore maggiorazione su quelle precedentemente previste fino al massimo di L. 300 a tonnellata, che dovrà peraltro essere autorizzata dai Comitati provinciali dei prezzi competenti per territorio con apposita lettera, i cui estremi saranno richiamati nella fattura dell'importatore.

CARBONI AMERICANI

1. *Carbone da vapore*:		
basse materie volatili tout venant	L.	10.550
basse materie volatili grigliato in miniera	»	11.050
alte materie volatili tout venant	»	10.250
alte materie volatili grigliato in miniera	»	10.700
2. *Carbone da gassogeno grigliato in miniera*	»	10.700
3. *Carbone da gas*	»	10.300
4. *Carbone da coke*:		
basse materie volatili	»	11.100
alte materie volatili	»	10.800
5. *Coke di petrolio*	»	16.000

CARBONI INGLESI

1. *Antracite*:		
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	L.	16.100
noce (pezzatura 30/80 mm.)	»	17.000
nocetta (pezzatura da 10 a 30 mm. e da 25 a 45 mm.)	»	17.450
minuti lavati (da 0 a 10 mm.)	»	9.750
2. *Carboni da vapore e da forno*:		
a) carbone del Galles (Cardiff, Newport, Barry, Penarth, Swansea)		
grigliato in miniera	L.	12.100
grosso e arancio (pezzatura superiore a 80 mm.)	»	12.100
noce (trebbles, doubles) (pezzatura da 30 a 80 mm.)	»	12.100
minuti metà lavati e metà non lavati (da 0 a 10 mm.)	»	10.050
b) carbone Yorkshire:		
grigliato in miniera classe prima	»	11.700
grigliato in miniera classe seconda e terza	»	11.250
noce (trebbles) classe prima	»	11.700
noce (trebbles) classe seconda	»	11.250

nocetta (doubles-singles) classe prima	L.	11.250
nocetta (doubles-singles) classe seconda	»	11.000
nocetta (doubles-singles) classe terza	»	10.550
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	9.000
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe seconda	»	8.550
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe terza	»	8.100
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	8.800
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe seconda	»	8.350
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe terza	»	7.900
c) carbone East Middland:		
grigliato in miniera classe prima	»	11.450
noce (trebbles) classe prima	»	11.450
nocetta (doubles-singles) classe prima	»	11.000
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	8.550
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	7.650
d) carbone Northumberland		
grigliato in miniera classe prima	»	11.250
noce (trebbles) classe prima	»	11.250
nocetta (doubles-singles) classe prima	»	10.800
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	8.350
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	7.650
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe seconda	»	7.200
e) carbone Scotland		
grigliato in miniera classe prima	»	11.000
noce (trebbles) classe prima	»	11.000
noce (trebbles) classe seconda	»	10.800
noce (trebbles) classe terza	»	10.350
nocetta (doubles-singles) classe prima	»	10.650
nocetta (doubles-singles) classe seconda	»	10.450
nocetta (doubles-singles) classe terza	»	10.000
minuti lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	8.550
f) carbone del Durham		
grigliato in miniera classe prima	»	11.700
minuti non lavati (da 0 a 10 mm.) classe prima	»	8.550

3. *Carbone da gas*

a) carbone Durham primario	L.	11.450
carbone Durham secondario	»	11.250
b) carbone Yorkshire primario	»	11.700
c) carbone East Middland primario	»	11.450
d) carbone Northumberland secondario	»	11.250

CARBONE ARSA

(cif porti Adriatici)

Granitello (pezzatura da 10 a 20 mm.)	L.	8 000
Minuto (da 0 a 10 mm.)	»	7.000

CARBONE SUD-AFRICA

(cif Adriatico e Tirreno)

Antracite arancio (pezzatura da 50 a 80 mm.)	L.	14.600
Antracite noci (pezzatura da 30 a 50 mm.)	»	15 600
Antracite pisello	»	12.150
Carbone da vapore	»	9.800

ANTRACITE RUSSA

(cif Adriatico e Tirreno)

Pezzatura da 25 a 100 mm.	L.	14,800
Minuto	»	8.950

CARBONI TEDESCHI

	Via mare Lire	Via terra Lire
1. *Antracite*		
a) antracite di 1ª classe:		
noci 1	—	17.650
noci 2	—	18.350
minuti lavati	—	11.500
b) antracite di 1ª classe « Sophia Jacoba »:		
noci 1	—	19.200
noci 2	—	19.950
c) antracite di 2ª classe:		
noci 1	—	15.650
noci 2	—	16.400
minuti lavati	—	11.500
d) antracite speciale per elettrodi	—	18.350

e) per le antraciti provenienti dalle miniere Heinrich, Carl Funke Bertigsiepem e Langenbrauhm è consentita una maggiorazione non superiore a L. 450 a tonnellata sui prezzi fissati alle lettere *a*) e *c*).

	Via mare Lire	Via terra Lire
2. *Carbone magro* (Mayerkohlen):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.450	12.550
noci 1	14.550	15.050
noci 2	15.300	16.400
noci 3	15.450	16.600
minuto	10.400	11.500
3. *Carbone semi bituminoso* (ess.):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.450	12.550
noci 1	12.900	14.050
noci 2 3	14.400	15.450
4. *Carbone grasso* (fett.):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.450	12.550
noci 1	11.450	12.550
noci 2	11.500	12.600
noci 3 4	11.650	12.750
5. *Carbone da vapore a lunga fiamma* (gas flamm):		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.450	12.550
noci 1	11.450	12.550
noci 2	11.500	12.600
6. *Carbone da gas*:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.) (gasstuck)	11.450	12.550
noci 1	11.450	12.550
noci 2	11.500	12.600
noci 3 4	11.650	12.750
7. *Carbone da coke*:		
fini da coke	11.100	12.150

CARBONI FRANCESI

1. *Antracite e carboni magri*:		
a) Bacino del Delfinato (antracite)		
grigliato (da 50 a 80 mm.)	—	21.550
noci (da 30 a 50 mm.)	—	20.650
nocetta (da 15 a 30 mm.)		[illegible]
grani (da 10 a 15 mm.)	—	17.350
grani (da 6 a 10 mm.) per elettrodi	—	17.000
b) Bacino delle Cevennes (carboni magri):		
nocetta (da 10 a 20 mm.)	—	12.800
2. *Bacino Sarre e Lorena*		
a) carbone grasso da vapore e da gas:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.600	12.400
noci 1 2 3 4	11.600	12.400
b) carbone a lunga fiamma da vapore e da forno:		
grosso (pezzatura oltre 80 mm.)	11.600	12.400
noci 1 2	11.600	12.400
noci 3 4	11.200	11.950
minuti lavati	10.600	10.000

CARBONE BELGA

1. *Carboni grassi* (Gras «A»):		
grigliato oltre 80 mm.	11.750	14.500
noci 1	11.750	14.500
grigliato lavato da 10 a 30 mm	11.750	14.500
grigliato lavato da 10 a 20 mm.	11.750	14.500
minuto lavato da 0 a 10 mm.	11.100	13.850
2. *Carboni 3/4 grassi*		
minuto lavato da 0 a 20 mm.	9.850	12.600
minuto lavato da 0 a 10 mm.	11.050	13.800
3. *Carboni 1/4 grassi e magri*:		
grigliato lavato da 5 a 10 mm.	11.550	14.300
minuto lavato da 0 a 10 mm.	10,350	13.150
minuto lavato da 0 a 5 mm.	10.350	13.150
4. *Carboni da gas* (Gras « B »)		
grigliato oltre 80 mm.	11.400	14.150
noci da 50 a 80 mm.	11.400	14.150
grigliato lavato da 10 a 30 mm.	11.600	14.400
grigliato lavato da 10 a 20 mm.	11.600	14.400
minuto lavato da 0 a 10 mm.	11.050	13.800
5. *Antracite*:		
pezzatura da 80 a 120 mm.	—	21.400
pezzatura da 50 a 80 mm.	—	22.450
pezzatura da 30 a 50 mm.	—	24.100

CARBONE POLACCO

	Via mare Lire	Via terra Lire
Pezzatura oltre 30 mm.	11.500	—
Pezzatura da 10 a 30 mm.	10.900	—
Minuto da 0 a 10 mm.	—	—

MATTONELLE ED ALTRI AGGLOMERATI

Mattonelle	11.600	—
Ovuli di antracite belga	15.150	—
Ovuli semigrassi belga	15.350	—
Ovuli di carbone magri delle Cevennes	14.050	—

Per l'antracite nuovamente grigliata durante la discarica dei vapori, i prezzi franco vagone porto di sbarco saranno fissati dal Comitato provinciale dei prezzi, previ accertamenti.

Restano invariate le disposizioni generali di cui alla circolare n. 287 del 10 luglio 1951, come pure le norme e le aliquote per la nazionalizzazione dei carboni e la formazione dei prezzi di vendita al consumo di cui alle circolari n. 249 del 24 ottobre 1950 e n. 103 del 9 aprile 1947.

(3853)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Torre del Greco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 6 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1953, registro n. 21 Interno, foglio n. 220, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione comunale di Torre del Greco (Napoli) di un mutuo di L. 24.810.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3821)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1953, registro n. 21 Interno, foglio n. 45, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Lucca di un mutuo di L. 54.500.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3786)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Rieti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 24 aprile 1953, registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 1953, registro n. 21 Interno, foglio n. 10, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Rieti di un mutuo di L. 60.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(3787)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo « Arte e Lavoro », con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 8 luglio 1953, i poteri conferiti al dott. Lorenzo Guicciardi, commissario della Società cooperativa di consumo « Arte e Lavoro », con sede in Roma, sono stati prorogati dal 6 luglio 1953 al 6 gennaio 1954.

(3670)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 172

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,91	630 —
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,93	630 —
» Milano	624,91	630,25
» Napoli	624,90	629,80
» Palermo	624,90	630 —
» Roma	624,89	630,25
» Torino	624,90	628 —
» Trieste	624,91	—
» Venezia	624,90	630,80

Media dei titoli del 31 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,35
Id. 3,50 % 1902	59,80
Id. 3 % lordo	69,70
Id. 5 % 1935	94,65
Redimibile 3,50 % 1934	77,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	90,975
Id. 5 % 1936	90,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,075

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 31 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,90
1 dollaro canadese	»	630,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12.50	per	franco belga
Danimarca	» 90.46	»	corona danese
Egitto	» 1794.55	»	lira egiziana
Francia	» 1,785	»	franco francese
Germania	» 148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	»	corona norvegese
Olanda	» 164.44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	»	franco svizzero

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ciardetti Guido di Alessandro, già esercente in Firenze.
Tali marchi recavano il n. 25-FI.

(3671)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Trieste.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto l'avviso di concorso interno del Prefetto-presidente della zona di Trieste in data 15 gennaio 1953, n. 25/605.52, con cui è stato indetto il concorso al posto di direttore della sezione chimica dal Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso interno per titoli ed esami al posto di direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Trieste, è costituita come appresso:

Presidente:

De Gennaro dott. Otello, vice prefetto ispettore.

Membri:

De Chigi prof. dott. Melchiorre, docente d'igiene;

Picotti prof. dott. Mario, docente di chimica analitica;

Anselmi prof. Scipione, dell'Istituto superiore di sanità;

Ceola dott. Adolfo, direttore del reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Venezia.

Segretario:

Pierotti dott. Oreste, primo segretario di prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 16 luglio 1953

L'Alto Commissario: MIGLIORI

(3680)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1952, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1953, registro n. 20, foglio n. 133, è stata dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso straordinario avanzato dalla professoressa Zeccardo Anna in Bruno il 24 novembre 1950, avverso l'esclusione per mancata presentazione del documento di cui alla lettera *i*) del bando di concorso, dai concorsi nazionali per titoli di r.s.t. (classe: I, A.I, A.I.-*bis*, Avv. I, I-*bis*) indetti con decreto Ministeriale 5 luglio 1949.

(3601)

PREFETTURA DI LIVORNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Livorno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 12274, Div. 3ª San. del 23 aprile 1953, con il quale è stata fatta la dichiarazione dei vincitori delle condotte vacanti in provincia di Livorno al 28 febbraio 1951, e successive modificazioni;

Viste le rinunzie dei dott. Evangelista Crescenza e Corsini Marcello alla condotta medica di Nugola (Collesalvetti) e del dott. Ripoli Renzo a quella di Rio Marina;

Considerata la necessità di dichiarare vincitori in sostituzione dei sanitari rinunziatari e per le condotte disponibili, i sanitari idonei aventi diritto, in relazione all'ordine delle preferenze indicato dagli stessi;

Visti l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e 55 del regolamento 22 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 12274, Div. 3ª San. del 23 aprile 1953, e successive modificazioni, i seguenti medici sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Guideri dott. Guido: condotta medica di Rio Marina;

2) Tamberi dott. Gino: condotta medica di Nugola (Collesalvetti);

3) Fossi dott. Giuseppe: condotta medica di Marciana (capoluogo);

4) De Gregori dott. Marco: condotta medica di Pomonte (Marciana).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Livorno, addì 13 luglio 1953

Il prefetto: GORINI

(3726)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.